

■ Il creditore è libero di scegliere il tipo di procedimento espropriativo che ritiene più opportuno, non essendo vincolato dalla legge a seguire un determinato ordine di priorità. L'unico limite è fissato dall'art. 2911 c.c. che impone al creditore che è titolare di una *garanzia reale* di sottoporre a esecuzione primariamente i beni gravati dal pegno, dall'ipoteca o dal privilegio speciale.

Il creditore può anche valersi **cumulativamente** dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge. Tuttavia, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (art. 483 c.p.c.).

## 2. IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.

Ai sensi dell'art. 484 c.p.c., l'espropriazione è diretta da un *giudice*. Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni di cui agli artt. 174 (sull'immutabilità del giudice) e 175 (sui poteri direttivi e ordinatori) c.p.c.

Il codice dunque avvicina la posizione del giudice dell'esecuzione a quella del giudice istruttore.

Tuttavia, l'attività del giudice dell'esecuzione presenta **differenze sostanziali** rispetto all'attività tipica del giudice istruttore. Questo perché il processo esecutivo si svolge in assenza di contraddittorio in un contesto in cui occorre una programmazione di tipo pratico (non c'è un vero giudizio in cui dover risolvere controversie giuridiche). Salvo i casi in cui venga introdotta un'opposizione, l'attività del giudice dell'esecuzione ha natura *ordinatoria* (si trasferiscono diritti sui beni pignorati, si stabiliscono tempi e modi delle vendite) e si esplica essenzialmente in una serie di atti e **operazioni** che richiedono solo valutazioni di *opportunità pratica*.

## 3. IL FASCICOLO DELL'ESECUZIONE, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI.

Per ogni procedimento di espropriazione, il cancelliere forma un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati (art. 488 c.p.c.). Ciò avviene solo dopo che l'espropriazione abbia avuto inizio con il pignoramento.

In precedenza, una volta che l'ufficiale giudiziario aveva concluso l'atto di

pignoramento, doveva depositare la documentazione relativa ad esso presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione e il cancelliere formava il fascicolo.

Ora, invece, stando alla novella del **d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in l. n. 162/2014**, compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. È quindi poi il creditore che *deve* depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti (la cui conformità è attestata dall'avvocato del creditore), entro quindici giorni dalla consegna, pena l'inefficacia del pignoramento. La formazione del fascicolo avviene così all'atto di tale deposito, a cura del cancelliere (**nuovo art. 518, sesto comma, c.p.c.**). Sino alla scadenza del termine di cui all'art. 497, copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.

■ In relazione agli atti di espropriazione che possono interessare il pubblico (si pensi, ad esempio, ai casi di vendita forzata), l'art. 490 c.p.c., così come modificato dal **d.l. n. 83/2015**, prevede un apposito **regime di pubblicità**, a mezzo di avviso da inserire sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".

#### 4. IL PIGNORAMENTO.

L'art. 491 c.p.c. stabilisce che, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 502 c.p.c. (espropriazione delle cose date in pegno o soggette ad ipoteca), l'espropriazione forzata **si inizia col pignoramento**.

Il pignoramento assolve alla funzione di vincolare i beni espropriati per evitare che il debitore possa alienarli o comunque disporne. Pertanto, l'effetto ultimo del pignoramento è quello di rendere *inefficaci* gli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo che siano stati pignorati. Si tratta, però, di un'*inefficacia* c.d. *relativa*: l'eventuale atto di disposizione del debitore rimane valido ma è privo di effetti solo nei confronti del creditore precedente e degli intervenuti. Restano però salvi gli effetti del *possesso di buona fede* per i mobili non iscritti in pubblici registri (art. 2913 c.c.).

■ Quanto agli **atti anteriori** al pignoramento, di regola essi prevalgono sul pignoramento. Gli artt. 2914 e ss. c.c., però, individuano una serie di atti che si sottraggono a questo regime e quindi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento.

■ Da un punto di vista soggettivo, il pignoramento è un atto posto in essere

dall'ufficiale giudiziario. Per il suo compimento è però necessario che il creditore faccia **apposita istanza** ed esibisca il titolo esecutivo ed il precetto *ritualmente notificati*.

Da un punto di vista oggettivo, il pignoramento si estrinseca in un'**ingiunzione** formale che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di **astenersi** da qualunque atto diretto a *sottrarre* alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi (art. 492, primo comma, c.p.c.).

■ Il pignoramento deve anche contenere l'invito rivolto al debitore a **dichiarare la propria residenza** o a **eleggere domicilio** in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio si devono effettuare presso la cancelleria del giudice (art. 492, secondo comma, c.p.c.).

Inoltre, il debitore deve essere avvertito del fatto che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere la **sostituzione** delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un **sesto** (per come modificato dal **d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12**) dell'importo del credito. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (art. 492, terzo comma, c.p.c., così come modificato dal **d.l. n. 59/2016, convertito con modificazioni in l. n. 119/2016**).

#### 4.1. LE ULTERIORI ATTIVITÀ.

Se i beni pignorati appaiono **insufficienti** per la soddisfazione del creditore procedente oppure quando per essi si profila una lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione (art. 492, quarto comma, c.p.c.).

■ L'ufficiale giudiziario redige **processo verbale** della dichiarazione del debitore che da questi deve essere sottoscritta. Se il debitore indica *cose mobili*, queste,